



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 20
Del 06/04/2023

OGGETTO:

**POSTICIPO AL 12 APRILE 2023 DELLO SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO DI ANZOLA DELL'EMILIA**

IL SINDACO

VERONESI GIAMPIERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Il Sindaco

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia (Bo)
tel. 051 6502111
fax. 051 731598
cod. amm. AOO: ANZOLAEM
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC: comune.anzoladellemilia@
cert.provincia.bo.it

IL SINDACO

Premesso che:

- il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022 ha previsto, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

Visto il D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1, lettera a) e c) del Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192" che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 142.

Preso atto che:

- il Comune di Anzola dell'Emilia è compreso nella fascia climatica "E" dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013;
- l'art. 5 del D.P.R. 74/2013, attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura disposte che: "in deroga a quanto previsto dall'art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Rilevato che:

- le previsioni meteorologiche riferite ai giorni successivi il termine di legge del 7 aprile indicano la persistenza di temperature, con particolare riferimento alle minime, tali da non consentire per molti edifici del territorio il raggiungimento di un adeguato comfort climatico;



- obiettivo primario è tutelare la salute della cittadinanza, con particolare riferimento alle fasce più deboli della cittadinanza quali appunto anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute;

Ritenuto pertanto opportuno emettere un'ordinanza di deroga alla normativa suddetta prevedendo un posticipo dell'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento fino al 12 aprile 2023 compreso, per un limite massimo di 6 ore giornaliere, non eccedendo la temperatura interna di 19°C, nella fascia oraria dalle ore 5,00 alle 23,00;

Evidenziato altresì che verranno monitorate nei prossimi giorni le previsioni meteorologiche per valutare ulteriori proroghe, tenuto conto in ogni caso che il comune di Anzola dell'Emilia è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante fonte di emissioni di inquinanti atmosferici a livello locale;

Ritenuto altresì che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 12 dell'Allegato 1 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1

ORDINA

In deroga a quanto previsto dalla normativa citata in premessa, di posticipare il termine di legge per lo spegnimento degli impianti di riscaldamento fino al 12 aprile 2023 compreso, per un limite massimo di 6 ore giornaliere, non eccedendo la temperatura interna di 19°C, nella fascia oraria dalle ore 5,00 alle ore 23,00.

INVITA

La cittadinanza:

- a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 17° C + 2 ° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 19 ° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici;
- al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

IL SINDACO
(Avv. Giampiero Veronesi)

Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D.lgs. 82/2005